



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

Comunale

ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 159 del 17 dicembre 1999

ASSISTENZA DOMICILIARE

REGOLAMENTO

Art.1

Finalità

Il servizio di assistenza domiciliare si propone il mantenimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di soggetti in condizione di parziale o non autosufficienza senza un adeguato supporto familiare.

L'intervento consente agli assistiti di permanere tra le mura domestiche superando situazioni di temporanea difficoltà personali e familiari, stimolando e recuperando sufficienti livelli di autonomia personale.

L'assistenza domiciliare si pone come obiettivo di ridurre o evitare il ricovero in strutture residenziali e contrastare l'ospedalizzazione impropria per prestazioni sanitarie proponibili anche nello stesso domicilio dell'utenza evitando di turbare determinati equilibri familiari e creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o del nucleo familiare.

Art. 2

Beneficiari

Sono ammessi a fruire del servizio tutti i soggetti residenti nel territorio comunale che a causa dell'età, delle condizioni psico-fisiche, di gravi situazioni familiari, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari per il prosieguo della vita di relazione e per una dignitosa qualità all'interno delle mura domestiche.

Il servizio è quindi rivolto ad anziani, disabili, minori, famiglie multi-problematiche, gestanti, ragazze madri, malati terminali e quanti altri bisognevoli di prestazioni domiciliari.

Non possono beneficiare del servizio coloro i quali appartengono a nuclei familiari il cui reddito superi del 150% il limite previsto per l'accesso gratuito ai servizi di assistenza pubblica.

Art. 3

Prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

a) aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per pasti);

b) aiuto per l'igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzare dal letto, pulizia della persona, aiuto per il bagno e vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilitazione del soggetto allettato);

c) lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;

d) disbrigo pratiche varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);

e) sostegno morale e psicologico volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con i vicini, con il volontariato, e con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli);

f) sanitarie: *di tipo infermieristico* (controllo dell'assunzione corretta dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, prelievi per esami clinici ecc.); *di tipo riabilitativo* (riabilitazione psico-motoria affidata a personale specializzato).

Art.4

Forme di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato:

- mediante gestione diretta;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'Albo Regionale per la tipologia di assistenza domiciliare, dopo avere esposto regolare bando pubblico;
- mediante gestione mista.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto al servizio, può avvalersi della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa vigente.

La programmazione, il coordinamento, il controllo e la verifica del servizio sono assegnati all'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune.

Art.5

Presentazione e istruttoria delle istanze

Le istanze dell'interessato o del suo rappresentante legale vanno presentate all'Ufficio Solidarietà Sociale su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale entro i termini e secondo le modalità indicate nel relativo bando pubblico.

Nell'istanza il soggetto interessato dovrà indicare il tipo di prestazione richiesta, tuttavia l'Amministrazione non sarà vincolata da tale indicazione.

Il responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze e verifica i requisiti formali di legittimità.

Qualora l'istanza non risulti completa è consentita l'integrazione della stessa entro 7 giorni dalla notifica della comunicazione dell'Ufficio, a pena di decadenza.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel bando, quando questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di esaminare le istanze pervenute oltre il termine, dei soggetti per i quali i requisiti prescritti siano insorti durante l'arco dell'anno.

Art.6

Condizioni di ammissibilità

Per la valutazione sull'ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare l'Ufficio Solidarietà Sociale di avvale dell'Assistente Sociale che provvede alla compilazione di schede desumibili da questionari, da interventi di verifica diretti, dalla consultazione del medico di famiglia.

Le schede di rilevazione misurano:

- il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali;
- il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
- le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

L'Assistente Sociale, valutate le condizioni di ammissibilità al servizio, formula, viste le condizioni generali del soggetto, un piano di intervento personalizzato nel quale viene specificato il tipo, la frequenza e la durata delle prestazioni da erogare.

Art. 7

Graduatorie

Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, verificate le condizioni di ammissibilità al servizio, formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio per 7 giorni e può essere visionata presso l'Ufficio Solidarietà Sociale.

Durante tale periodo, e nei 7 giorni successivi, gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni.

Il responsabile del procedimento provvede inoltre all'aggiornamento delle graduatorie prendendo in considerazione le eventuali osservazioni pervenute e le istanze presentate dai soggetti per i quali i requisiti prescritti siano insorti oltre i termini del bando.

Art.8

Cessazione o sospensione del servizio

Il servizio dell'assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- 1) rinuncia scritta dell'utente;
- 2) decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- 3) termine del piano di intervento;
- 4) qualora vengano meno i requisiti di ammissione dal servizio;

Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione.

Art.9

Gratuità

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla normativa vigente.

Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione comporta la sospensione del servizio.

Art. 10

Verifiche e controlli

Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni sono condotte dall'Assistente Sociale e possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento individualizzato (tipo, intensità e durata delle prestazioni) in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

All'Ufficio Solidarietà Sociale è fatto obbligo di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di intervento individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Detti controlli sono altresì condotti dalle Commissioni consultive specifiche.

L'Ufficio Solidarietà Sociale inoltre svolge accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci l'Amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Art.11

Norme finali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.